

Legge regionale 12 dicembre 1972 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 08/07/1980

Unificazione dei presidi sanitari di base.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

2 Legge abrogata da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

3 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

4 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R.

40/81.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
- 2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
- 3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
- 2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
- 3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R.

40/81.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
- 2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
- 3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 11

(ABROGATO)

(2)(3)(4)

Note:

- 1 Primo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 8/1975
- 2 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.
- 3 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.
- 4 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 24, ottavo comma, L. R. 14/1980 con effetto dal 31 dicembre 1980.

2 Rinviato l' effetto abrogativo al 1° luglio 1981 da articolo 24, ottavo comma, L.R. 14/80, nel testo sostituito da articolo 1, terzo comma, L.R. 2/81.

3 Ulteriormente rinviato l' effetto abrogativo al 1° gennaio 1982 da articolo 1, L.R. 40/81.